

## **REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

**(testo coordinato del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo emanato con DR n. 244/2013 e ss modifiche: DR n. 181/2014 e DR n. 1541/2016)**

### **PARTE GENERALE**

#### **Art. 1 (Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in conformità con lo Statuto Generale di Ateneo e con la normativa vigente.

#### **Art. 2 (Finalità)**

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle biblioteche e dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo risponde alle esigenze informative della ricerca, della didattica e delle altre attività istituzionali dell'Ateneo. Supporta il trasferimento di conoscenze a vantaggio della società e lo sviluppo delle competenze informative di studenti e personale lungo l'intero arco di vita. Favorisce la collaborazione ed il coordinamento con tutte le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali; garantisce, inoltre, il sostegno a iniziative di promozione culturale rivolte all'intera società e alle singole persone.

3. Per assicurare il coordinamento e l'erogazione dei servizi bibliotecari il Sistema Bibliotecario d'Ateneo si raccorda con l'Area dell'Amministrazione Generale di riferimento, Area Sistemi Dipartimentali e Documentali.

4. Il Sistema Bibliotecario si articola in:

- Biblioteche Centrali
- Biblioteche Dipartimentali
- Biblioteche Interdipartimentali.

Fanno inoltre parte del Sistema Bibliotecario la Biblioteca di Discipline Umanistiche e la Biblioteca di discipline economiche "Walter Bigiavi"

### **PARTE I - ORGANI E COMPETENZE**

#### **Art. 3. (Organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo)**

1. Sono organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo:

- il Comitato d'Indirizzo Scientifico
- il Presidente.

#### **Art. 4. (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo - Composizione)**

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è retto da un Comitato d'Indirizzo Scientifico composto da:

- il Presidente del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, delegato del Magnifico Rettore;
- il Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali;
- un rappresentante designato dal Consiglio d'Amministrazione e un rappresentante designato

dal Senato Accademico;

- un rappresentante scientifico per ognuna delle macro-aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato, designato in sede collegiale dai Presidenti dei Comitati Scientifici delle biblioteche della macro-area all'interno della componente docente della macro-area stessa;

- un rappresentante tecnico per ognuna delle macro-aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato, designato in sede collegiale dai Coordinatori gestionali e dai Responsabili gestionali delle biblioteche della macro-area all'interno del personale bibliotecario;

- il Presidente del Comitato Scientifico e il Coordinatore gestionale della Biblioteca Universitaria di Bologna;

- un rappresentante scientifico delle Biblioteche centrali dei Campus, designato in sede collegiale dai Presidenti dei Comitati Scientifici al loro interno;

- un rappresentante tecnico delle Biblioteche centrali dei Campus, designato in sede collegiale dai Coordinatori gestionali delle biblioteche al loro interno;

- uno studente designato dal Consiglio degli Studenti.

2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

3. I rappresentanti delle macro-aree e delle biblioteche centrali riuniscono con periodicità almeno annuale i Presidenti dei Comitati Scientifici, i Coordinatori gestionali delle biblioteche e i Responsabili gestionali delle biblioteche rispettivamente della macro-area o dei Campus, garantendo un'adeguata trasmissione delle informazioni sull'attività del Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e delle istanze delle biblioteche della macro-area o del Campus.

#### **Art. 5. (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo - Competenze)**

1. Il Comitato d'Indirizzo Scientifico, in accordo con le linee generali di programmazione degli Organi accademici nell'ambito bibliotecario:

- determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

- definisce gli standard di servizio;

- definisce i criteri e le priorità per la distribuzione delle risorse sia umane sia patrimoniali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo ed esprime pareri, in base a tali criteri, sulle assegnazioni delle risorse formulate dal Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali;

- verifica i risultati della gestione del sistema.

2. Il Comitato d'Indirizzo Scientifico inoltre:

- promuove e coordina iniziative e progetti di interesse generale;

- vaglia i progetti da affidare alle Altre Biblioteche di cui al titolo IV;

- esprime pareri, su richiesta scritta dei componenti dei Comitati Scientifici delle Biblioteche, sull'adeguatezza delle politiche di acquisto delle Biblioteche, con particolare riguardo alla copertura bibliografica dei vari ambiti disciplinari di competenza;

- fornisce pareri e formula proposte in tutte le materie per le quali il presente Regolamento o altri Organi lo richiedano;

- esercita ogni altra funzione temporanea o permanente delegatagli dagli Organi accademici.

#### **Art. 6. (Presidente Sistema Bibliotecario d'Ateneo)**

1. Il Presidente del Sistema Bibliotecario d'Ateneo è designato dal Magnifico Rettore; dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
  - rappresenta il Sistema Bibliotecario di Ateneo sia nei confronti degli Organi dell'Ateneo sia nei rapporti con l'esterno.
3. Il Presidente riunisce con periodicità almeno annuale i Comitati Scientifici delle biblioteche per una discussione sullo stato del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

## **PARTE II - ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 7 (Biblioteche)**

1. Le biblioteche sono strutture che erogano in maniera completa i servizi bibliografico-documentali determinati con delibera degli Organi accademici e disposti con provvedimento del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali. L'articolazione interna dell'organizzazione è disciplinata dal Regolamento di Organizzazione d'Ateneo.
2. L'istituzione di nuove biblioteche, la disattivazione di biblioteche esistenti, le variazioni che intervengano nell'assetto o nella denominazione delle strutture del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, sono sottoposte all'approvazione degli Organi accademici, sentito il Consiglio d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

### **TITOLO I: BIBLIOTECHE CENTRALI**

#### **Art. 8 (Biblioteche Centrali d'Ateneo e di Campus)**

1. Le Biblioteche Centrali sono biblioteche largamente multidisciplinari. Ogni Biblioteca Centrale è una struttura unica dal punto di vista amministrativo-gestionale e può mantenere sedi separate quando non siano possibili accorpamenti fisici.
2. La Biblioteca Universitaria di Bologna è la Biblioteca Centrale dell'Ateneo ed è disciplinata da apposito Regolamento di funzionamento per quanto riguarda le materie declinate agli articoli 9, 10, 11 e 12. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario.
3. Alle Biblioteche Centrali di Campus, non più di una per ogni sede su cui insiste il multicampus universitario, compete una dotazione finanziaria annua a carico del budget dei Campus.

#### **Art. 9 (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali di Campus - Composizione)**

1. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche Centrali di Campus è composto da:
  - il Presidente, designato dal Comitato Scientifico all'interno della componente docente dello stesso;
  - il Coordinatore gestionale;
  - un numero di docenti, compreso di norma tra otto e dodici, designato dal Consiglio di Campus, tale da garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca;
  - un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale della biblioteca;
  - un rappresentante degli studenti, designato in sede collegiale dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Campus.
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 10 (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali di Campus – Competenze)**

1. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche Centrali di Campus:
  - definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza;
  - approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca, secondo criteri di proporzionalità nello sviluppo delle collezioni disciplinari rispetto alla dotazione storica, fatte salve decisioni diverse approvate all'unanimità dal Comitato Scientifico stesso;
  - approva il regolamento dei servizi.

#### **Art. 11 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Centrali di Campus)**

1. Il Presidente del Comitato Scientifico delle Biblioteche Centrali di Campus:
  - convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca;
  - rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio ambito di competenza;
  - dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 12 (Coordinatore gestionale Biblioteche Centrali di Campus)**

1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale.
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca di Campus:
  - è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;
  - coordina il personale della biblioteca, che dipende gerarchicamente dal Dirigente di Campus;
  - propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico;
  - è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti con l'esterno, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.

### **TITOLO II: BIBLIOTECHE DIPARTIMENTALI**

#### **Art. 13 (Biblioteche Dipartimentali)**

1. Le Biblioteche Dipartimentali sono integrate finanziariamente e organizzativamente nei rispettivi Dipartimenti. Il budget dedicato dal Dipartimento alla biblioteca è evidenziato in forma standard e vincolato all'attività bibliotecaria.

#### **Art. 14 (Comitato scientifico Biblioteche Dipartimentali - Composizione)**

1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da:
  - il Presidente, designato dal Consiglio di Dipartimento e scelto all'interno della componente docente del Comitato Scientifico;
  - il Responsabile gestionale della biblioteca;
  - un numero compreso di norma tra quattro e otto docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, tale da garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca;
  - un eventuale rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare;
  - un rappresentante degli studenti, designato in sede collegiale al proprio interno dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Dipartimento;

- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale bibliotecario del Dipartimento.
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 15 (Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali - Competenze)**

1. Il Comitato Scientifico:

- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza;
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca;
- sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento il regolamento dei servizi ed il fabbisogno di risorse della biblioteca.

#### **Art. 16 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali)**

1. Il Presidente del Comitato Scientifico:

- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca;
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio ambito di competenza;
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

#### **Art. 17 (Responsabile gestionale Biblioteche Dipartimentali)**

1. Il Responsabile gestionale della biblioteca è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale.

2. Il Responsabile gestionale:

- risponde dell'organizzazione delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, anche in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi scientifici formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e dal Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali;
- è referente della biblioteca nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti con l'esterno, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.

### **TITOLO III: BIBLIOTECHE INTERDIPARTIMENTALI**

#### **Art. 18 (Biblioteche Interdipartimentali)**

1. Sono tali le biblioteche costituite dalla federazione di due o più biblioteche dipartimentali e/o ex-autonome di aree affini, ovvero da federazione di biblioteche ex-autonome già istituite per iniziativa di due o più dipartimenti pre-riforma o facoltà. Ogni biblioteca interdipartimentale è una struttura unica dal punto di vista amministrativo-gestionale; può mantenere sedi separate quando non siano possibili accorpamenti fisici. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario, definita sulla base della dotazione storica delle strutture partecipanti, integrata da una quota incentivante. Al termine del primo triennio dall'ingresso nella federazione le strutture partecipanti possono recedere dalla stessa. Ogni tre anni il Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo verifica l'adeguatezza delle dotazioni finanziarie. I Dipartimenti e le Scuole di riferimento ed altri Enti pubblici o privati possono destinare alla biblioteca ulteriori contributi anche finalizzati a specifici obiettivi.

### **Art. 19 (Comitato Scientifico Biblioteche Interdipartimentali - Composizione)**

1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da:
  - il Presidente, designato dal Comitato Scientifico all'interno della componente docente dello stesso;
  - il Coordinatore gestionale della biblioteca;
  - un numero compreso di norma tra otto e dodici docenti, designati dai Consigli dei Dipartimenti che hanno costituito la biblioteca o che l'hanno individuata come biblioteca di riferimento, tale da garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca; il numero dei docenti da designare è definito in sede collegiale dai Direttori degli stessi Dipartimenti;
  - un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare;
  - un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso i Consigli dei dipartimenti costituenti o di riferimento;
  - due rappresentanti del personale bibliotecario designati in sede collegiale al proprio interno dal personale della biblioteca.
2. Nel caso in cui la federazione preveda la presenza di una biblioteca ex-autonoma, il Comitato Scientifico è integrato da un docente dell'ambito disciplinare di riferimento designato dal Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

### **Art. 20 (Comitato Scientifico Biblioteche Interdipartimentali - Competenze)**

1. Il Comitato Scientifico:
  - definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza;
  - approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca, secondo criteri di proporzionalità nello sviluppo delle collezioni disciplinari rispetto alla dotazione storica, fatte salve decisioni diverse approvate all'unanimità dal Comitato Scientifico stesso;
  - approva il regolamento dei servizi.

### **Art. 21. (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Interdipartimentali)**

1. Il Presidente del Comitato Scientifico:
  - convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca;
  - rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel proprio ambito di competenza;
  - dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

### **Art. 22 (Coordinatore gestionale Biblioteche Interdipartimentali)**

1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale.
  2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca:
    - è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali;
    - coordina il personale della biblioteca;
    - propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico;
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di

Ateneo, e, nei rapporti con l'esterno, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.

#### **TITOLO IV: ALTRE BIBLIOTECHE**

##### **Art. 23 (Biblioteca di Discipline Umanistiche)**

1. La Biblioteca di Discipline Umanistiche, oltre ad erogare in maniera completa i servizi bibliografico-documentali di sua competenza, svolge funzioni di natura sperimentale nell'area realizzando progetti avanzati a vantaggio degli utenti.
2. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario, definita in prima istanza sulla base della dotazione storica, e successivamente integrata con altri criteri definiti dal Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo in relazione all'attività.
3. Le risorse necessarie per i progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 di norma non gravano sulla dotazione finanziaria ordinaria.

##### **Art. 24 (Comitato Scientifico Biblioteca di Discipline Umanistiche - Composizione)**

1. Il Comitato scientifico in forma ordinaria è composto da:
  - il Presidente;
  - il Coordinatore gestionale;
  - quattro docenti scelti in modo da garantire la rappresentanza dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca: a) arti; b) filologia e letteratura; c) filosofia e comunicazione; d) discipline storiche;
  - un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare;
  - un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale della biblioteca;
  - un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti in congruità con l'ambito disciplinare della biblioteca.
1. bis. Il Comitato scientifico, sui progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 dell'art. 23, decide in composizione allargata ed è integrato in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni dipartimento e per ogni scuola dell'area umanistica.
2. Il Presidente e la componente docente del Comitato scientifico in forma ordinaria sono designati dal Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca di cui al comma 1. I rappresentanti degli altri dipartimenti di cui al comma 1 bis sono designati dal Comitato Scientifico del Sistema Bibliotecario d'intesa con i relativi direttori.
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

##### **Art. 25 (Comitato Scientifico Biblioteca di Discipline Umanistiche - Competenze)**

1. Il Comitato Scientifico:
  - definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca;
  - garantisce un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza;
  - approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca;
  - approva il regolamento dei servizi.

Il Comitato scientifico in composizione allargata approva gli atti di indirizzo relativi ai progetti avanzati e sperimentali.

**Art. 26 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteca di Discipline Umanistiche)**

1. Il Presidente del Comitato Scientifico, scelto all'interno della componente docente del Comitato Scientifico in composizione ordinaria:

- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca;
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio ambito di competenza;
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

**Art. 27 (Coordinatore gestionale Biblioteca di Discipline Umanistiche)**

1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale.

2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca:

- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali;
- coordina il personale della biblioteca;
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico;
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti con l'esterno, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.

**Art. 28 (Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi”)**

1. La Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi” oltre ad erogare in maniera completa i servizi bibliografico-documentali di sua competenza, svolge funzioni di natura sperimentale nell'area sociale realizzando progetti avanzati a vantaggio degli utenti.

2. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario, definita in prima istanza sulla base della dotazione storica, e successivamente integrata con altri criteri definiti dal Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo in relazione all'attività.

3. Le risorse necessarie per i progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 di norma non gravano sulla dotazione finanziaria ordinaria.

**Art. 29 (Comitato Scientifico Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi”- Composizione)**

1. Il Comitato scientifico in forma ordinaria è composto da:

- il Presidente;
- il Coordinatore gestionale;
- quattro docenti scelti in modo da garantire la rappresentanza dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca: a) scienze aziendali; b) sociologia e diritto dell'economia; c) scienze economiche; d) scienze statistiche;
- un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare;
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale della biblioteca;
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti in congruità con l'ambito disciplinare della biblioteca.



1. bis. Il Comitato scientifico, sui progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 dell'art. 28 decide in composizione allargata ed è integrato in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni dipartimento e per ogni scuola dell'area sociale
2. Il Presidente e la componente docente del Comitato scientifico in forma ordinaria sono designati dal Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca di cui al comma 1. I rappresentanti degli altri dipartimenti di cui al comma 1 bis sono designati dal Comitato Scientifico del Sistema Bibliotecario d'intesa con i relativi direttori
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

**Art. 30 (Comitato Scientifico Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi” - Competenze)**

1. Il Comitato Scientifico:

- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca;
- garantisce un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza;
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca;
- approva il regolamento dei servizi.

Il Comitato scientifico in composizione allargata approva gli atti di indirizzo relativi ai progetti avanzati e sperimentali

**Art. 31 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi”)**

1. Il Presidente del Comitato Scientifico, scelto all'interno della componente docente del Comitato scientifico in composizione ordinaria:

- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca;
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio ambito di competenza;
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

**Art. 32 (Coordinatore gestionale Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi”)**

1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale.

2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca:

- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali;
- coordina il personale della biblioteca;
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico;
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti con l'esterno, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.

## **TITOLO V: DIRIGENTE AREA SISTEMI DIPARTIMENTALI E DOCUMENTALI**

### **Art. 33 (Dirigente Area Sistemi Dipartimentali e Documentali)**

1. Il Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali:

- è responsabile del coordinamento funzionale delle attività delle articolazioni del sistema anche attraverso la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario;
- dirige il personale delle biblioteche interdipartimentali e delle Altre Biblioteche di cui al titolo IV;
- è responsabile degli atti preparatori e attuativi relativi ai finanziamenti assegnati a qualunque titolo al Sistema da Organi e strutture dell'Ateneo o da altre istituzioni;
- riunisce con periodicità almeno trimestrale i coordinatori e i responsabili gestionali delle biblioteche.

### **PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Le biblioteche delle altre strutture che, alla data del presente Regolamento, sono in fase di riorganizzazione ai sensi dello Statuto d'Ateneo, al termine della riorganizzazione stessa confluiscono nel Sistema Bibliotecario e nelle tipologie ivi previste secondo il comma 2 dell'Art.7.

\*\*\*\*\*